

COMUNE DI
VILLANOVA DEL SILLARO

REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DELLE AREE
PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Il Sindaco

Oldani Ing. Moreno

Ing. Moreno Oldani

Il Segretario Comunale

Cerami Dott. Francesco

F.to Cerami Dott. Francesco

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 settembre 2005

COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO
PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DELLE AREE
PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.**

Indice generale

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Aspiranti all'assegnazione
- Art. 3 - Dimensione dei lotti in assegnazione
- Art. 4 - Formulazione delle domande
- Art. 5 - Criteri di accesso e di assegnazione
- Art. 6 - Predisposizione della graduatoria
- Art. 7 - Assegnazione e sua accettazione
- Art. 8 - Assegnazione dei lotti residui
- Art. 9 - Stipulazione della convenzione
- Art. 10 - Cessione a terzi del diritto di proprietà
- Art. 11 - Obblighi ed inadempimenti della ditta assegnataria
- Art. 12 - Cause di decadenza
- Art. 13 - Disposizioni per favorire la continuazione e lo sviluppo delle attività produttive del P.I.P.
- Art. 14 - Opere di urbanizzazione
- Art. 15 - Disposizioni finali
- Art. 16 - Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto

L'assegnazione delle aree non edificate di proprietà comunale, individuate dal P.R.G. in zona produttiva P.I.P., è regolato secondo la normativa stabilita nei successivi articoli, previa sottoscrizione di apposita convenzione urbanistica.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla cessione diretta del diritto di piena proprietà dei singoli lotti da edificare (al netto delle superfici interessate dalle urbanizzazioni) agli assegnatari come definiti dal successivo articolo n. 2.

L'individuazione dei lotti sarà perfezionata tramite tipo di frazionamento da approvarsi dall'Agenzia del Territorio competente, predisposto in conformità al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione .

Articolo 2 Aspiranti all'assegnazione

Il concorso per l'assegnazione dei lotti è riservato alle imprese artigianali e industriali nel rispetto degli artt. 33 e 34 delle NTA del P.R.G. vigente approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.138 del 20.07.2005. (ALLEGATO).

La qualifica di industriale o artigiano dovrà essere dedotta rispettivamente dal registro delle imprese industriali e dall'albo delle imprese artigiane.

Assegnatari potranno essere solo persone fisiche o società titolari di aziende artigianali e/o industriali (fatta salva la possibilità per l'insediante di procedere mediante contratto di locazione finanziaria) che risultino iscritte al competente Registro delle imprese CCIAA (da documentare).

Potranno comunque essere assegnati lotti a favore di soggetti non ancora costituiti in imprese; in tal caso l'assegnazione potrà avvenire a favore di una delle persone fisiche che costituiranno l'impresa (previo impegno mediante atto notorio), con l'obbligo di costituirsi sotto qualsiasi forma giuridicamente valida prima della stipula dell'atto di cessione.

Potranno presentare istanza con più soggetti in accordo tra loro, le piccole imprese artigiane, che congiuntamente richiedano l'assegnazione di un unico lotto avente una superficie fondiaria complessiva max. di m² 2000. In tal caso il punteggio ai fini della graduatoria, prevista e regolata nel successivo art. 5, sarà valutato singolarmente per ciascun soggetto, prendendo tra gli stessi quello di maggior valore.

Articolo 3 Dimensioni dei lotti in assegnazione

I lotti in assegnazione avranno dimensioni stabilite dal tipo di frazionamento come indicato all'articolo n° 1. E' fatta salva la possibilità di frazionare ulteriormente gli stessi e di cedere più lotti contigui a un medesimo assegnatario. Di norma tuttavia dovrà preferibilmente assegnarsi a ciascun richiedente un singolo lotto.

In ogni caso non può essere assegnato ad ogni singolo soggetto più del 50% della superficie complessiva dell'intero comparto costituente il piano particolareggiato.

Per significative e giustificate esigenze di carattere produttivo e occupazionale (dimostre con specifica relazione di piano di sviluppo aziendale), è permessa la deroga al limite del 50% della superficie complessiva, previa relazione del Responsabile del Procedimento, mediante atto di Giunta Comunale.

Articolo 4 Formulazione delle domande

I soggetti che aspirano all'assegnazione devono far pervenire all'amministrazione comunale apposita domanda in carta legale, utilizzando il modello definito in appendice al presente regolamento, compilato in ogni sua parte e completo degli allegati ivi previsti.

Nel caso di istanza congiunta, previsto e riservato nel precedente art. 2 alle piccole attività artigianali, la domanda deve essere così predisposta:

- domanda in carta legale, utilizzando il modello definito in appendice al presente regolamento, redatta dal presentatore / richiedente di riferimento;
- nota aggiuntiva alla domanda in carta semplice, utilizzando il modello definito in appendice al presente regolamento, redatta singolarmente da ciascun individuo partecipante alla richiesta;

avendo comunque cura di compilare tutti i modelli in ogni parte, e completi degli allegati indicati.

Articolo 5 Criteri di accesso e di assegnazione

L'assegnazione dei lotti avverrà prioritariamente a favore di aziende locali.

Nel caso le richieste ammesse alla cessione dei lotti eccedano la superficie fondiaria complessiva resa disponibile dal piano particolareggiato, il Responsabile del procedimento, provvederà alla formazione della graduatoria di assegnazione in base ai punteggi definiti dalla specifica tabella da approvarsi con deliberazione della Giunta Comunale.

I criteri di accesso indicano i requisiti minimi per poter entrare in graduatoria.

I requisiti minimi, per le imprese già in attività, sono determinati come appresso:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato per le imprese già costituite;
- b) assenza delle procedure fallimentari, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'impresa o dei suoi legali rappresentanti;
- c) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la vigente legislazione.

Per la definizione della graduatoria si terrà conto dei seguenti elementi di preferenza e valutazione, fatta salva la priorità assoluta delle imprese già occupanti nell'attuale zona artigianale / industriale operanti sui lotti limitrofi della nuova espansione del realizzando insediamento P.I.P (da applicarsi nei confronti delle imprese locali qualora si manifesti una richiesta di lotti maggiore alla disponibilità offerta nell'ambito del P.I.P.):

- A imprese individuali e/o societarie locali, aventi sede legale e/o operativa principale in Villanova del Sillaro e/o con rappresentante legale residente nel Comune di Villanova del Sillaro
- B imprese o singoli imprenditori iscritti alla CCIAA come imprese artigiane;

- istanza congiunta tra piccole attività artigianali, per assegnazione di lotto unico con superficie fondiaria max. m² 2.000 (nel caso di domanda il punteggio cumulabile, è incrementato in ragione del numero degli individui partecipanti alla domanda congiunta);
- C imprese con attività già esistente nel Comune di Villanova del Sillaro;
 - attualmente operanti in diverse sedi frammentate nell'ambito del territorio comunale di Villanova del Sillaro, da unificare in unica sede a seguito dell'assegnazione;
 - attualmente poste in situazioni disagiate;
 - in zone in contrasto con le destinazioni di PRG vigente, e/o reca disturbo nell'attuale sede per afflusso di traffico a zone residenziali esistenti (con impegno a non cedere e/o affittare ad altre aziende in contrasto con il PRG vigente i medesimi locali al momento dell'assegnazione);
- D imprese che attualmente svolgono la loro attività in locali condotti in affitto;
 - imprese soggette a sfratto esecutivo per motivi diversi alla morosità;
 - imprese che attualmente esercitano l'attività in locali nel Comune di Villanova del Sillaro dichiarati inagibili;
- E dimensioni e incremento occupazionale dell'impresa (calcolando la media occupazionale dell'ultimo triennio; per poter essere preso in considerazione il dipendente deve essere stato occupato contrattualmente nell'azienda per almeno sei mesi negli anni precedenti alla presentazione della domanda);
 - numero addetti occupati e/o soci lavoratori;
 - incremento occupazionale nell'ultimo triennio;
 - imprese che in relazione alla superficie da occupare operano con maggiore numero di addetti (a condizione che il parametro valutativo non escluda le ditte locali);
- F affidabilità e qualificazione produttiva dell'impresa
 - fatturati dell'ultimo triennio;
 - comprovata esperienza nel settore di attività;
- G imprenditoria giovanile e femminile;
 - imprenditore / imprenditrice con meno di 35 anni di età con attività svolta da almeno 5 anni;
 - imprenditrice con attività svolta da almeno 5 anni;

Sono tra loro cumulabili solo i punteggi contraddistinti da lettere distintive diverse.

Il provvedimento normativo, contenente i punteggi da attribuire agli elementi sopra elencati, sarà emanato, nel rispetto dei criteri riportati nel presente regolamento, dalla Giunta Comunale.

Verranno assegnati 100 punti: 65 per gli elementi di cui alle lettere a), b) c), d);

35 per quelli di cui alle lettere e), f), g).

In caso di parità si provvederà all'assegnazione in base al maggior punteggio riportato nell'elemento "occupazione". Nell'eventuale ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Per l'attribuzione dei punteggi dovrà essere presentata idonea documentazione, e in particolare:

| | | |
|-------------|---------------|--|
| per lettera | A | copia visura CCIAA attestazione dei requisiti tramite autocertificazione predisposta sul modello di domanda |
| per lettera | B | nel caso di domanda congiunta (piccole attività artigianali) per ciascun artigiano associato: - copia visura CCIAA - compilazione nota aggiuntiva alla domanda |
| per lettera | C | eventuale relazione con piano di sviluppo e/o ciclo produttivo |
| | | attestazione dei requisiti tramite autocertificazione predisposta sul modello di domanda |
| per lettera | D | impegno scritto a non cedere e/o affittare ad altre aziende in contrasto con il PRG vigente i medesimi locali al momento dell'assegnazione |
| | | attestazione dei requisiti tramite autocertificazione predisposta sul modello di domanda |
| | | copia del provvedimento esecutivo di sfratto o fissazione della data di esecuzione |
| per lettera | E | copia dichiarazione di inagibilità |
| | | attestazione dei requisiti tramite autocertificazione predisposta sul modello di domanda |
| per lettera | F | redazione del piano di sviluppo aziendale |
| per lettera | F | attestazione dei requisiti tramite autocertificazione predisposta sul modello di domanda |
| per lettera | G | attestazione dei requisiti tramite autocertificazione predisposta sul modello di domanda |
| | Tutti i punti | Se necessario relazione illustrativa |

Le attività insediabili verranno regolamentate dalla Convenzione per la realizzazione del P.I.P. tra il Comune di Villanova del Sillaro e gli assegnatari / proprietari dei lotti edificabili, e relativi programmi costruttivi.

Articolo 6 **Predisposizione della graduatoria**

Le domande utilmente pervenute saranno esaminate dal Responsabile del procedimento, il quale, sulla scorta dei criteri di accesso e di assegnazione come definiti ai sensi del precedente art. 5 e del relativo bando di assegnazione, procede alla formazione di una proposta di graduatoria per l'approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il Responsabile del procedimento potrà avvalersi altresì di esperti tecnici esterni o interni all'Ente per la definizione delle graduatorie.

La graduatoria approvata sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni e avrà validità di anni 3 a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera, e potrà eventualmente essere prorogata di un ulteriore anno.

Nel caso in cui le richieste ammesse in graduatoria non siano sufficienti a garantire l'assegnazione dell'intera superficie fondiaria resa disponibile dal piano particolareggiato, il Responsabile del procedimento procede alla ripubblicazione del bando per i lotti residui; qualora, espletata l'ulteriore pubblicazione siano rimasti ancora lotti a disposizione si applicherà quanto previsto dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 7

Assegnazione e sua accettazione

La Giunta Comunale approva la graduatoria sulla base delle risultanze del verbale del Responsabile del procedimento di cui all'art. 6.

Il Responsabile del procedimento, successivamente convoca i richiedenti, in ordine di graduatoria, per l'individuazione dei lotti assegnati. Al momento della individuazione e assegnazione, i richiedenti devono sottoscrivere un atto unilaterale d'impegno all'acquisto entro i termini stabiliti nella determinazione con cui si approva la graduatoria ed a versare una somma a titolo di anticipo da definire nel bando di assegnazione.

In base agli impegni sottoscritti dai singoli richiedenti, il Responsabile del procedimento dispone l'assegnazione dei lotti introitandone contestualmente l'anticipo.

Il soggetto che risulta assegnatario deve produrre le certificazioni e le documentazioni richieste dall'amministrazione comunale, nei termini fissati, a pena di decadenza. La decadenza comporta l'incameramento dell'anticipo.

Nel caso di assegnazione a favore di soggetti non ancora costituiti in imprese, l'assegnazione stessa può avvenire a favore di una delle persone fisiche che costituiranno l'impresa, questa dovrà essere obbligatoriamente costituita prima della stipula del regolare atto di cessione.

Per l'eventuale assegnazione a favore delle piccole attività artigianali che hanno presentato domanda congiunta, l'assegnazione dell'unico lotto deve avvenire a favore di tutti i soggetti richiedenti.

La suddivisione della proprietà potrà avvenire nei seguenti modi:

- quote proporzionali di proprietà indivisa;
- quote di suddivisione espresse in superficie;
- individuazione delle dividenti tramite proposta divisionale.

Pertanto, per agevolare la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'impegno all'acquisto e il versamento della somma a titolo di anticipo, entro i termini stabiliti, ciascun richiedente dovrà comunicare al Responsabile del procedimento lo schema di suddivisione della proprietà.

Allo stesso modo, prima della stipula del regolare atto di cessione, gli artigiani associati dovranno scegliere tra queste due possibilità di intestazione:

- quote proporzionali di proprietà indivisa sull'intero lotto, (è fatta salva la possibilità di ripartire successivamente l'intera proprietà mediante frazionamento e atto di individuazione catastale);
- individuare le dividenti dei singoli lotti, che verranno inserite nel tipo di frazionamento predisposto per l'approvazione dell'Agenzia del Territorio competente di cui all'art. 1.

Qualora, prima della stipulazione del regolare atto di cessione, si verificasse il decesso del richiedente o dovesse comunque mutare la ragione sociale del soggetto assegnatario, gli interessati, o aventi causa o diritto, devono formalmente comunicare al Comune di Villanova del Sillaro la conferma dell'interesse all'assegnazione e l'eventuale nuova denominazione del soggetto subentrante. Nel caso di scioglimento della Società assegnataria, prima della stipula dell'atto di vendita e dalla Convenzione, è fatto salvo anche il diritto di subentro dei singoli soci, purché della stessa questi rappresentino, complessivamente, almeno il 30% (trenta per cento) delle partecipazioni.

In caso contrario l'assegnazione si ritiene decaduta, con restituzione dell'anticipo senza computo di interessi.

Il Responsabile del procedimento, acquisiti tutti gli elementi necessari, procede ad assumere la determina di approvazione della convenzione per la cessione dei lotti, che deve riportare gli obblighi e gli adempimenti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 8 Assegnazione dei lotti residui

Qualora, concluse le procedure di pubblicazione ed assegnazione a seguito di graduatoria descritte ai precedenti articoli 6 e 7 del presente regolamento, si accerti la disponibilità di lotti liberi, il Responsabile del procedimento procederà, in caso di presentazione di apposite istanze, all'assegnazione delle aree residue nel rispetto dei requisiti prescritti all'articolo 2 precedente e previa riformulazione della graduatoria integrativa di cui all'articolo 6.

In tal caso il procedimento di assegnazione avviene con le modalità di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9 Stipulazione della convenzione

Assunti gli atti di assegnazione dei lotti si procede alla formale cessione e stipulazione della convenzione che dovrà avvenire nel giorno ed ora stabiliti dal Responsabile del procedimento.

Dalla data di stipulazione della convenzione iniziano a decorrere i termini di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 10 Cessione a terzi del diritto di proprietà

Non è ammessa la cessione del diritto di proprietà a terzi sia per quanto concerne l'area, sia per quanto concerne la costruzione sovrastante, se non trascorsi dieci anni dalla data della Convenzione, salvo casi di comprovata necessità, previa autorizzazione della Giunta Comunale. In caso di cessione anticipata il proprietario dovrà richiedere con istanza motivata, l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale, la quale esaminerà i motivi addotti, esprimerà o negherà il proprio assenso vincolante.

Trascorso il decimo anno, l'immobile e l'area potranno essere ceduti liberamente.

In tutti i casi in cui vi sia cessione anticipata del lotto prima del decimo anno, il valore dell'immobile verrà fissato in modo vincolante dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenendo conto

dello stato di conservazione dell'immobile, ed al Comune di Villanova del Sillaro dovrà essere corrisposta la somma relativa alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base dei dati ISTAT. Il prezzo è accertato per convalida da un'apposita terna peritale così composta:

- un tecnico nominato dall'assegnatario;
- un tecnico nominato dall'acquirente o dal locatario;
- un tecnico comunale.

Il giudizio di stima della terna peritale è inappellabile dalle parti.

Articolo 11 **Obblighi ed inadempimenti della ditta assegnataria**

L'assegnatario dovrà, entro 4 anni dall'atto notarile di assegnazione del lotto, concludere la realizzazione del fabbricato eseguito in conformità al permesso di costruire o DIA, salve le facoltà di variante previste dalla normativa edilizia vigente; entro lo stesso periodo l'assegnatario dovrà richiedere il certificato di agibilità, trovandosi la sua nuova costruzione nelle prescritte condizioni. La richiesta di permesso di costruire o DIA ad edificare dovrà comunque essere presentata entro il termine di 24 mesi.

Nel caso che il soggetto assegnatario non termini la costruzione del fabbricato entro il termine previsto di 4 anni, e/o non presenti la richiesta di permesso di costruire o DIA entro 24 mesi dalla data della stipulazione o non la ritiri entro i termini previsti dalla data di emissione del provvedimento di permesso, tale soggetto perderà il diritto alla titolarità dell'area, e a semplice richiesta del Comune dovrà ricedere all'Amministrazione Comunale l'area assegnata a fronte della restituzione dell'originario prezzo di cessione, senza alcuna maggiorazione, e del costo delle eventuali opere legittimamente sussistenti, da lui effettivamente sostenute per quanto ritenuto congruo dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il suddetto termine di 24 mesi per la presentazione della richiesta di permesso di costruire o DIA, potrà essere prorogato con delibera della Giunta Comunale, previa motivata richiesta del proprietario-assegnatario, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, qualora gli interventi produttivi da attuarsi afferiscano a strutture ed impianti tecnologici particolarmente complessi e qualora si tratti di interventi che, nella loro fase progettuale, non possano prescindere da adempimenti burocratici, da accertamenti tecnici di particolare complessità e dal rilascio di pareri obbligatori da parte di enti pubblici e privati, sempre che ne sia fatta apposita istanza da parte del proprietario-assegnatario e sia acquisito conforme parere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora alla scadenza dei termini previsti per il completamento del fabbricato (4 anni), l'assegnatario abbia realizzato solo parte delle opere, il Responsabile dell'UTC potrà assentire con proprio provvedimento ad idonea proroga, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, su motivata e documentata istanza da parte dell'assegnatario, previo parere della Giunta Comunale.

L'assegnatario – proprietario del lotto dovrà riconoscere un diritto di prelazione ai soggetti iscritti in graduatoria. Specificatamente, qualora l'assegnatario, prima di iniziare la costruzione, venisse nella determinazione di cedere il tutto o in parte, l'area a lui assegnata, dovrà preventivamente comunicare al Comune le generalità delle persone o delle ditte subentranti nel diritto e l'attività che intendono svolgere nell'immobile, e se la graduatoria è

esaurita o i soggetti iscritti non sono interessati, l'Ufficio Tecnico Comunale valuterà i requisiti nel rispetto delle previsioni della Convenzione Urbanistica.

Nel caso di cessione anticipata del diritto di proprietà, il Comune potrà esercitare in ogni tempo il diritto di prelazione, riservandosi la facoltà di riavere la disponibilità dell'area mediante restituzione del prezzo senza interessi.

Nel caso il Comune non dovesse avvalersi del diritto di prelazione, predisporrà, previa verifica dei requisiti del o dei subentranti la deliberazione di assenso al passaggio di proprietà. Il relativo prezzo di cessione verrà stabilito in modo vincolante dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 12 **Cause di decadenza**

La cessione in proprietà decadrà e il Comune rientrerà nella piena proprietà del bene assegnato nei seguenti casi:

- A. in caso di trasferimento non autorizzato della proprietà o della locazione;
- B. qualora vengano eseguiti lavori edilizi in difformità dai titoli abilitativi e dagli strumenti urbanistici;
- C. in caso di difformità della destinazione d'uso dei locali alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione;
- D. inadempienza degli obblighi previsti dall'art. 11 del presente regolamento.

Nei casi indicati ai punti su indicati, il prezzo di acquisto dell'area verrà restituito all'acquirente inadempiente con una riduzione del 15% a titolo di penale.

Le eventuali opere realizzate nell'area assegnata potranno passare in proprietà dell'Amministrazione Comunale, previo corrispettivo di un importo da concordarsi tra le parti, sulla base di una perizia di stima da effettuarsi da parte di tecnici, ferma restando tuttavia la facoltà per l'Amministrazione Comunale di imporre l'abbattimento delle opere stesse, senza indennità di sorta e a spese dell'acquirente o del concessionario inadempiente.

Le prescrizioni di cui al presente articolo devono essere contenute in maniera esplicita negli atti di convenzione, stipulazione e trascrizione.

Articolo 13

Disposizioni per favorire la continuazione e lo sviluppo delle attività produttive del P.I.P.

Al fine di garantire la continuazione nel tempo e di favorire lo sviluppo delle attività produttive insediate nelle aree del P.I.P. assegnate in diritto di proprietà, è consentito il trasferimento della concessione ad altro soggetto imprenditoriale, persona fisica o giuridica, previa autorizzazione del Sindaco e limitatamente ai seguenti casi:

1. subentro, nell'iniziativa produttiva, al titolare o ai soci dell'impresa che ha conseguito il diritto alla concessione dell'area P.I.P., di parenti e/o affini fino al terzo grado civile, anche mediante costituzione di nuova società purché della stessa questi rappresentino, complessivamente, almeno il 30% (trenta per cento) delle partecipazioni;
2. trasformazione giuridica del soggetto imprenditoriale assegnatario dell'area P.I.P., con la conferma o il potenziamento dell'iniziativa produttiva e con la conservazione in capo al titolare o a uno o più soci dell'impresa originaria di una quota di almeno il 30% (trenta per cento) della nuova impresa;

In ogni caso, l'impresa subentrante dovrà possedere tutti i requisiti per accedere all'assegnazione delle aree del P.I.P., inoltre, il legale rappresentante dovrà rilasciare

un'apposita dichiarazione scritta nella quale si dichiara disposto ad accettare, senza condizione alcuna, i contenuti e le norme del presente Regolamento.

Articolo 14 **Opere di urbanizzazione**

Le opere di urbanizzazione del Piano per gli insediamenti produttivi saranno realizzate esclusivamente a cura del Comune di Villanova del Sillaro.

La consistenza delle opere di urbanizzazione da realizzare sull'area di intervento, sarà la seguente:

- opere di sistemazione superficiale degli spazi pubblici (viabilità pedonale e veicolare, parcheggi e spazi a verde attrezzato);
- opere fognarie (acque bianche e nere);
- opere di illuminazione pubblica;
- opere di acquedotto;
- opere per la rete metano, telefonica e telematica;
- opere per la rete idrica e rete antincendio;
- standards qualitativi.

Le spese per gli allacciamenti del lotto alla rete idrica, fognaria, elettrica, ecc., fanno carico al concessionario.

Articolo 15 **Disposizioni finali**

Intendendo l'Amministrazione Comunale, continuare a sostenere le realtà produttive locali, nell'eventualità di un'ulteriore adozione di P.I.P., considera fin d'ora prioritariamente i soggetti e le imprese ammesse in graduatoria del presente bando, ma escluse dall'assegnazione dei lotti.

In tal caso, a seguito delle domande di assegnazione delle aree di successivo P.I.P., i soggetti in elenco della graduatoria formulata ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, ma esclusi dall'assegnazione dei lotti per eccesso di domande rispetto alla superficie fondiaria complessiva resa disponibile dal presente piano particolareggiato, potranno beneficiare di relativi vantaggi rispetto alle future ipotesi di nuovi insediamenti:

- ampliamento del presente P.I.P. in area limitrofa – opzione di prelazione per assegnazione lotti simili richiesti nella domanda per cui è stata formulata la precedente graduatoria ;
- nuovo insediamento P.I.P. nel territorio comunale – fatto salvo nel nuovo bando di un esclusivo punteggio aggiuntivo per la formulazione della nuova graduatoria di assegnazione.

Articolo 16 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Verrà, inoltre, inserito a cura del Segretario Comunale nella raccolta dei regolamenti comunali.

ESTREMI DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento:

1. E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta

del 29.9.2005 con deliberazione n. 21

2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 25.10.2005 al 8.11.2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cerami Dr. Francesco

F.to Cerami Dott. Francesco